Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 28 luglio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (**Foglio delle inserzioni**)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(9629)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1972, n. **325.**

Norme intese ad elevare i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 33, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme intese a realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;

Udito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a carattere nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, risultanti dalla applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 24.000 mensili.

Art. 2.

L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato ulteriormente di L. 3.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1974. Per i pensionati infrasessantacinquenni detto importo non può superare la misura del trattamento minimo di pensione previsto per i titolari di età inferiore ai 65 anni dalle norme in materia di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi è parificato a quello dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — TAVIANI — COLOMBO — GAVA — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 345;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Trento presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gallo dott. Ezio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Da Vià cav. Giovanni, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Degasperi geom. Luigi, rappresentante del genio civile;

Tomasi dott. Ezio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Happacher dott. Vittorio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Penner Fausto, Merz Aldo, Vanzo Marco, Petri Ferruccio, Valer Sergio, Marchesoni Giuseppe e Giovannini Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Cagol Luigi, Recanatini Mario, Dalla Fior rag. Giorgio e Valduga dott. Ivo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Holzer dott. Alcide, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 198

(9415)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 6, foglio n. 379;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro:

Mugnai dott. Umberto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

La Rocca ing. Vito, rappresentante del genio civile;

Bensi dott. Tullio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Susini dott. Alessandro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Occhini Guido, Menchetti Lorenzo, Savini Alfio, Ghirotto Adriano, Guadagni Frido, Testi Renato e Bigi Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Ricottilli dott. Marco, Quinati dott. Giuliano, Spertilli rag. Eugenio e Landucci rag. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Romualdi per. agr. Pier Ferruccio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 202

(9378)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Rettifica del decreto ministeriale 3 marzo 1971 concernente la ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 5, foglio n. 145, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota 14 luglio 1970 con la quale l'associazione piccole e medie industrie di Bologna e provincia (A.P.I.) ha designato quale proprio rappresentante in seno alla citata commissione il rag. Parsifal Nanni;

Vista la nota dell'8 luglio 1971, n. 63 dell'associazione predetta dalla quale si rileva che il titolo in possesso del sig. Parsifal Nanni, non è quello di ragioniere, come indicato in sede di prima designazione, ma di cavaliere;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore contenuto nel citato decreto 3 marzo 1971;

Decreta:

Il rappresentante dei datori di lavoro aderenti all'associazione piccole e medie industrie di Bologna e provincia, in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Bologna ricostituita con decreto ministeriale 3 marzo 1971 è il cav. Parsifal Nanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 60

(9366)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 350, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota del 7 ottobre 1971, n. 4644, con la quale l'associazione delle leghe artigiane della provincia di Rieti prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè non più appartenente a detta associazione, il proprio rappresentante rag. Umberto Grasso con il sig. Renato Ferruccio Pistorello;

Decreta:

Il sig. Renato Ferruccio Pistorello è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quale rappresentante dei datori di lavoro (associazione leghe artigiane), in sostituzione del rag. Umberto Grasso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 64

(9371)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 64, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota n. 18985 del 5 novembre 1971 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Sebastiano Barozzi, presidente della citata commissione, e il dottor Giacomo Raho, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, perchè collocato a riposo, con il dott. Camillo Dell'Acqua — attuale direttore dell'ufficio stesso — e con il sig. Erminio Bottacin;

Decreta:

Il dott. Camillo Dell'Acqua e il sig. Erminio Bottacin sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Treviso e, il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo — rispettivamente— del dott. Sebastiano Barozzi e del dott. Giacomo Raho.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 65

(9362)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1970, registro n. 6, foglio n. 119, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 23377 del 30 ottobre 1971 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferiti presso altra sede, il dott. Fernando Buti, presidente della citata commissione, e la dott.ssa Giuliana Germani, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Paolo Lo Pumo, attuale direttore dell'ufficio stesso e con il dott. Pasquale Michienzi;

Decreta:

Il dott. Paolo Lo Pumo e il dott. Pasquale Michienzi sono nominati: il primo presidente della commissione provinciale per il collocamento di Firenze e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo, rispettivamente, del dott. Fernando Buti e della dott.ssa Giuliana Germani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 62

(9363)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 318, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota del 26 ottobre 1971 con la quale il signor Mario Mauro, membro della citata commissione in rappresentanza della unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Lecce, rassegna le proprie dimissioni dalla commissione stessa per sopravvenuti impegni sindacali;

Vista la comunicazione del segretario generale aggiunto della C.I.S.L., contenuta nella predetta nota del 26 ottobre 1971, con la quale in sostituzione del sig. Mario Mauro viene designato il sig. Giuseppe Aprile;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Aprile è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Lecce, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Mario Mauro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 63

(9376)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota n. 22477 del 26 ottobre 1971 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Imperia prospetta la necessità di sostituire,

perchè trasferito presso altra sede, il dott. Aleardo Re, presidente della citata commissione, con il dott. Francesco Cassone;

Decreta:

Il dott. Francesco Cassone è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Imperia, in sostituzione del dott. Aleardo Re.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 61

(9364)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 364, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 15845 del 9 novembre 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Gualtiero Vezzali con il dott. Vincenzo Politi;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Politi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di detta città, in sostituzione del dott. Gualtiero Vezzali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 69

(9372)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 361, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota n. 1395 del 30 dicembre 1971 con la quale la camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Genova prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante sig. Tullio Quercioli con il sig. Elio Di Venti;

Decreta:

Il sig. Elio Di Venti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Tullio Quercioli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 71

(9377)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 212;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Belluno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Luciani dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Sanlorenzo dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Marco ing. Ernesto, rappresentante del genio civile;

Miari Fulcis Co. Giacomo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baron dott. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Baldo cav. Felice, Dallo Ugo, Zanette Angelo, Manfroi Angelo, Munaro Mario, Zambelli Gino Luigi e Peruz Gianfranco, rappresentanti dei lavoratori;

Paradisi Enrico, Rossi dott. Piero, Zampieri Renzo, e Carnielli Tomaso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pasini Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 205

(9379)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 170;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Cagliari presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

De Murtas dott. Bruno, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Broi geom. Raffaele, rappresentante del genio civile;

Marchesi rag. Alfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Presentini dott. Arnaldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Spiga rag. Lucio, Frongia ins. Pieraldo, Ulargiu Antonio, Maxia Marco, Manca Vittorio, Caboni Umberto e Mattioli Gianfranco, rappresentanti dei lavoratori;

Loriga dott. Loris, Porcheddu dott. Cosimo, Argiolas Giampaolo e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gherardini Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 204

(9423)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1972.

Sostituzione di due membri della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che costituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1970 relativo alla ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Vista la lettera n. 628 del 12 gennaio 1972 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa il dott. Adolfo Ghiselli quale membro effettivo e il dott. Andreotto Gaetani, quale membro supplente della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, in sostituzione rispettivamente del dott. Giuseppe Pilati e del dott. Alberto Paci, dimissionari;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni predette;

Decreta:

Il dott. Adolfo Ghiselli e il dott. Andreotto Gaetani sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura e in sostituzione del dott. Giuseppe Pilati e del dott. Alberto Paci, dimissionari;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 79

(9367)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 207;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Galan dott. Piero, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bascucci dott. Armando, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Errani ing. Marco, rappresentante del genio civile;

Mazzotti Dino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Maroni per. agr. Derno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tampieri Mario, Alberani Achille, Panieri Primo, Verlicchi Giuseppe, Silandri Pietro, Sternini Silvano e Ghinassi Sergio, rappresentanti dei lavoratori;

Pagnani geom. Mario, Costa dott. Giovanni, Consalici dott. Dante e Bassi rag. Guerrino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 206

(9418)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 351, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota n. 2200 del 10 dicembre 1971 con la quale la unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Mantova prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante sig. Giuseppe Colautti con il signor Francesco Lina;

Decreta:

Il sig. Francesco Lina è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Mantova, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Giuseppe Colautti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 80

(9375)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 184, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del 3 dicembre 1971 con la quale la camera confederale del lavoro della C.G.I.L. di Varese prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Franco Signorini con il sig. Giuseppe Tibiletti;

Vista la nota n. 652 del 23 novembre 1971 con la quale il sig. Franco Signorini rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tibiletti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Franco Signorini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 81

(9368)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1971, registro n. 10, foglio n. 88, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota n. 2356 del 26 gennaio 1972 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Massa Carrara prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante geom. Alberico Improta con il geom. Giorgio Pippo;

Vista la nota del 18 gennaio 1972 con la quale il geom. Alberico Improta rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il geom. Giorgio Pippo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del geom. Alberico Improta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 110

(9374)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 380, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1972, registro n. 12, foglio n. 362 con il quale il dott. Carmelo Russo, membro della citata commissione designato a sostituire il presidente in caso di assenza, è stato sostituito dal dottor Agostino Ronconi;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio, n. 1768 del 31 gennaio 1972, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire in seno alla commissione predetta il dott. Agostino Ronconi, segnalato in via provvisoria quale membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con l'attuale vice direttore dell'ufficio stesso dott. Mario Minervini;

Decreta:

Il dott. Mario Minervini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo del dott. Agostino Ronconi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 109

(9369)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.
Autorizzazione al comune di Bonefro a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 31 ottobre 1970, n. 47, del comune di Bonefro;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Campobasso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 45.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Bonefro;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Bonefro un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Carlo Pace il comune di Bonefro è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 45.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Bonefro un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.475.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 45.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Bonefro il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 133

(9428)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Attribuzione per l'anno 1970 alla Regione sarda della quota dell'82 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1970, alla Regione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1970, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota dell'82 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di Tesoreria provinciali dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 %, dell'1,10 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 9, 11 e 14 della legge 22 dicembre 1969, n. 964; dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56; dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371 sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della stessa legge n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 1799/R dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 5

(9381)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico e dintorni nel comune di Castrovillari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 agosto 1967, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico e dintorni nel comune di Costrovillari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castrovillari (Cosenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Castrovillari, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale e panoramico di eccezionale importanza ed un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale; la zona infatti racchiude la parte più bella della città di Castrovillari che si affaccia sui profondi valloni scavati nei millenni dal fiume Coscile con splendide visioni di rupi tagliate a picco, di ripiani erbosi e di corsi d'acqua che sul fondo scorrono serpeggiando; la città arroccata su questi dirupi presenta aspetti di notevole bellezza con chiese antiche, santuari, belle costruzioni padronali ed un tessuto di architettura minore che ne costituisce la trama fondamentale. Tutto il complesso è infine reso più attraente da una corona di colli dall'aspetto curioso a pan di zucchero e, più lontano, dalla poderosa catena del Pollino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castrovillari, comprendente il centro storico e i dintorni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Dal confine del comune di S. Basile camminando a nord tratto della strada S. Basile-Castrovillari, via Sibari, piazza Semicerchio, tratto di via XX Settembre, via mons. Angeloni, breve tratto di via Mancini, via Francesco Branca, via Roma, via Giuseppe Salerno, il vicolo V interno del Corso, tratto della via dei Martiri, via Mazzini, tratto di via Roma, il ponte S. Aniceto, la strada statale n. 19 delle Calabrie per Cosenza sino al punto in cui essa incrocia con la strada che a sud di Villa Bonifatti raggiunge la località Fonde S. Venere, indi il confine con il comune di S. Basile ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Castrovillari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 4 agosto 1967 presso la sede di questa soprintendenza sita in piazza Europa n. 14 (palazzo Sacro Cuore), debitamente convocata dal presidente con nota n. 2563 del 22 luglio 1967, alle ore 10, si è riunita la commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) CASTROVILLARI: Centro storico e dintorni.

(*Omissis*).

L'arch. Degani a questo punto limita verbalmente la zona e cioè:

Dal confine del comune di S. Basile camminando a nord tratto della strada S. Basile-Castrovillari, via Sibari, piazza Semicerchio, tratto di via XX Settembre, via Mons. Angeloni, breve tratto di via Mancini, via Francesco Branca, via Roma, via Giuseppe Salerno, il vicolo V interno del Corso, tratto della via dei Martiri, via Mazzini, tratto di via Roma, il ponte S. Aniceto, la SS. 19 delle Calabrie per Cosenza, sino al punto in cui essa incrocia con la strada che a sud di villa Bonifatti raggiunge la località Fonde S. Venere, indi il confine con il comune di S. Basile ».

(*Omissis*).

Dopo una pacata discussione a cui prendono parte i vari membri intervenuti alla riunione la suddetta proposta di vincolo viene messa ai voti e all'unanimità approvata fatta eccezione del sindaco di Castrovillari che ribadisce i concetti più sopra espressi a conforto del suo atteggiamento negativo. Il presidente costata la maggioraza dei pareri favorevoli al vincolo proposto, dichiara, a nome della Commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo del centro storico di Catsrovillari e località limitrofe.

(*Omissis*).

(9486)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Indicazione della Cassa di risparmio di Ferrara e del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano tra gli istituti di credito fondiario ed edilizio e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante provvedimenti per l'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 865 il quale stabilisce che, ai fini della predisposizione, da parte del comitato per l'edilizia residenziale, del programma triennale di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indichi, entro

centocinquanta giorni dall'entrata in vigore di tale legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Viste le domande con cui la Cassa di risparmio di Ferrara e il Monte di credito su pegno di Milano Banca del Monte di Milano hanno chiesto di essere designati a compiere le operazioni di mutuo previste dalla cennata legge n. 865, indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intendono concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 236036/32-F in data 25 marzo 1972, n. 246172/32-F in data 26 marzo 1972 e n. 244716/32-F in data 30 maggio 1972 con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 865; altri 67 istituti di credito ed enti, nonchè la Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione dei suddetti istituti di credito affinchè gli stessi possano operare con sollecitudine in conformità a quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Cassa di risparmio di Ferrara e il Monte di credito su pegno di Milano Banca del Monte di Milano sono indicati ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla medesima legge n. 865.

Art. 2.

Gli istituti di credito di cui all'articolo precedente effettueranno le operazioni di mutuo previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9382)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1972.

Modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1971 relativo alle modalità d'impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed, in particolare, l'art. 39, terzo comma;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971 con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità d'impiego del « fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, con il quale la misura del contributo sugli interessi è stata determinata, *a*) per il 90 % della somma disponibile sul « fondo speciale conto contributi » da ripartire tra tutte le operazioni ammissibili; *b*) per il rimanente 10 % ad integrazione della ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi operanti nel centro-sud;

Vista la delibera in data 3 maggio 1972, con cui il comitato esecutivo della sezione ha proposto che il dividendo relativo all'esercizio 1971, spettante al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione, ammontante a L. 328.125.000, venga ripartito tra il « fondo speciale conto contributi » ed il « fondo speciale conto finanziamenti » nella seguente misura:

a) L. 248.125.000 al « fondo speciale conto contributi » da utilizzarsi, insieme all'attuale saldo ivi esistente di L. 347.150:

quanto all'85 % per il ristorno di interessi nei confronti di tutte le operazioni ammissibili;

quanto al 15 % per il ristorno integrativo di interessi nei confronti delle sole operazioni ammissibili effettuate nel centro-sud;

b) le rimanenti L. 80.000.000 al « fondo speciale conto finanziamenti »;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, è modificato come segue:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue per l'anno 1971:

a) l'85 % della somma disponibile sul « fondo speciale conto contributi » viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 15 % va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ad anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purchè sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni;

Art. 2.

L'importo degli utili, pari a L. 328.125.000, spettanti, per l'esercizio 1971, alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito

alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito: *a*) in ragione di L. 248.125.000 al « fondo speciale conto contributi »; e *b*) in ragione di L. 80.000.000 al « fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9380)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9521)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1972, registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 175, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica, presentato dal dott. Guido Notari, in data 12-13 agosto 1966, avverso il provvedimento emesso dalla Cassa nazionale del notariato il 14 aprile 1966, (confermato con altro del 7 giugno 1966), col quale gli fu negato un contributo per spese di malattia.

(9499)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovrano presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9553)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1972, registro n. 4, foglio n. 356, il ricorso straordinario proposto dal dott. Orazio Sciacca avverso il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, concernente la sostituzione del predetto con l'avv. Antonio Vitale nell'incarico di commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, è accolto e — conseguentemente — il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969 è annullato.

(9523)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Piacenza S. Damiano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Vigolzone della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Piacenza S. Damiano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 41 del 28 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 in data 19 luglio 1967.

(9493)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 26 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,05	581,05	581,10	581,05	580,90	581,05	581 —	581,05	581,05	581,05
Dollaro canadese	590,35	590,35	590,20	590,35	590,30	590,35	590,40	590,35	590,35	590,30
Franco svizzero	154,095	154,095	153,95	154,095	154,05	154,05	154,10	154,095	154,09	154,095
Corona danese	83,4450	83,445	83,50	83,4450	83,50	83,45	83,40	83,445	83,44	83,44
Corona norvegese	89,12	89,12	89,20	89,12	89,30	89,10	89,13	89,12	89,12	89,10
Corona svedese	122,66	122,66	122,70	122,66	122,95	122,65	122,70	122,66	122,66	122,66
Fiorino olandese	181,95	181,95	182,10	181,95	182 —	181,90	181,95	181,95	181,95	181,90
Franco belga	13,2645	13,2645	13,26	13,2645	13,26	13,26	13,2625	13,2645	13,26	13,25
Franco francese	116,15	116,15	116,15	116,15	116,15	116,12	116,13	116,15	116,15	116,15
Lira sterlina	1421,15	1421,15	1420,75	1421,15	1421 —	1421,10	1421,10	1421,15	1421,15	1421,15
Marco germanico	183,23	183,20	183,35	183,23	183,30	183,25	183,24	183,23	183,20	183,20
Scellino austriaco	25,3550	25,355	25,33	25,3550	25,40	25,35	25,35	25,3550	25,35	25,35
Escudo portoghese	21,675	21,675	21,67	21,675	21,70	21,66	21,67	21,675	21,67	21,66
Peseta spagnola	9,1570	9,157	9,16	9,1570	9,15	9,15	9,157	9,1570	9,16	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,9350	1,93	1,93	1,932	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 26 luglio 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
» 5 % (Ricostruzione)	92,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,25
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,975
» 5,50 % » » 1968-83	96,125
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	590,375
Franco svizzero	154,097
Corona danese	83,422
Corona norvegese	89,125
Corona svedese	122,68
Fiorino olandese	181,95
Franco belga	13,263
Franco francese	116,14
Lira sterlina	1421,125
Marco germanico	183,235
Scellino austriaco	25,352
Escudo portoghese	21,672
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Fontevivo »

Con decreto n. 1304 del 15 luglio 1972 la Società p.a. Fontevivo, con sede nella Repubblica di San Marino, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale estera denominata « Fontevivo », di cui al decreto ministeriale n. 877 del 3 agosto 1966.

Le nuove etichette, stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 22×cm. 12 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 19,7×cm. 10,8 per quelle da ½ litro, saranno suddivise, mediante riga nera, in quattro riquadri, di cui il secondo avrà il lato superiore ad arco convesso ed il fondo in tinta azzurra.

Nel primo riquadro, dall'alto in basso ed in carattere color nero, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 30 settembre 1964 dal prof. Pietro Ambrosini, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna, le proprietà farmacologiche indicate in data 30 ottobre 1964 dal prof. Aldo Cestari, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Bologna, gli estremi delle autorizzazioni della Repubblica di San Marino e del decreto ministeriale, l'indicazione del contenuto di acqua imbottigliata e la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati ».

Nel secondo riquadro, al centro del quale è raffigurata una sorgente in mezzo ad alberi, si leggerà « Fontevivo » in caratteri color rosso con orlo nero, « Acqua minerale naturale » « Batteriologicamente purissima », tra due stelle, « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » « Indicata nella dieta dei bambini », in caratteri color nero.

Nel terzo riquadro, in caratteri di color nero, saranno riportati il giudizio clinico sull'azione terapeutica dell'acqua formulato in data 20 novembre 1964 dal prof. Carlo Menarini, incaricato di idrologia medica presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bologna, diretto dal prof. Giulio Sotgiu e quello formulato in data 18 giugno 1970 dal prof. Libero Martoni, direttore dell'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Bologna.

Nel quarto riquadro saranno riportati i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 24 luglio 1964 dal prof. Elisa Chigi, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Bologna e la ragione sociale « S.p.a. Fontevivo Repubblica di S. Marino ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 877 del 3 agosto 1966.

(9444)

Con decreto n. 1305 del 15 luglio 1972 la Società p.a. Fontevivo, con sede nella Repubblica di San Marino, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale estera denominata « Fontevivo », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 878 del 3 agosto 1966.

Le nuove etichette, stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 22×cm. 12 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 19,7×cm. 10,8 per quelle da ½ litro, saranno suddivise, mediante riga nera, in quattro riquadri, di cui il secondo avrà il lato superiore ad arco convesso ed il fondo in tinta rossa.

Nel primo riquadro, dall'alto in basso ed in caratteri di color nero, sarà riportata una leggenda sull'acqua, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 30 settembre 1964 dal prof. Pietro Ambrosini, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna, gli estremi di autorizzazione della Repubblica di San Marino e del decreto ministeriale, la dicitura « Addizionata di CO_2 » e l'indicazione del contenuto di acqua imbottigliata.

Nel secondo riquadro, al centro del quale è raffigurata una sorgente in mezzo ad alberi, si leggerà « Fontevivo » in caratteri color rosso con orlo nero, « Acqua minerale » « digestiva-diuretica » tra tre stelle, « batteriologicamente purissima » « bottiglia e tappo sterilizzati », in caratteri color nero.

Nel terzo riquadro, in caratteri color nero, saranno riportate le proprietà farmacologiche, indicate in data 30 ottobre 1964 dal prof. Aldo Cestari, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Bologna ed il giudizio clinico sull'azione terapeutica formulato in data 20 novembre 1964 dal prof. Carlo Menarini, incaricato di idrologia medica presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bologna, diretto dal prof. Giulio Sotgiu.

Nel quarto riquadro, in caratteri color nero, saranno riportati i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 24 luglio 1964 dal prof. Elisa Chigi, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Bologna e la ragione sociale « S.p.a. Fontevivo Repubblica di S. Marino ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 878 del 3 agosto 1966.

(9443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 19 aprile 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 777/72, n. 784/72, n. 814/72, n. 821/72, n. 835/72, n. 842/72, n. 851/72, n. 869/72, n. 890/72, n. 911/72, n. 916/72, n. 932/72, n. 938/72, n. 949/72, n. 960/72, n. 970/72, n. 984/72, n. 996/72, n. 1013/72, n. 1029/72, n. 1042/72, n. 1050/72, n. 1060/72, n. 1074/72, n. 1083/72, n. 1093/72 e n. 1104/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 19-4-72	20-4-72	21-4-72	dal 22-4-72 al 24-4-72	dal 25-4-72 al 27-4-72	dal 28-4-72 al 2-5-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.287,50	4.856,25	4.712,50	4.787,50	4.856,25	4.943,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.525,00	4.087,50	3.787,50	3.937,50	4.087,50	4.231,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.287,50	4.856,25	4.712,50	4.787,50	4.856,25	4.943,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.525,00	4.087,50	3.787,50	3.937,50	4.087,50	4.231,25
	21	b. altri (3) (5)	4.525,00	4.087,50	3.787,50	3.937,50	4.087,50	4.231,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 3-5-72 al 4-5-72	5-5-72	dal 6-5-72 al 10-5-72	dall'11-5-72 al 12-5-72	dal 13-5-72 al 16-5-72	17-5-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.187,50	5.462,50	5.618,75	5.343,75	5.931,25	6.012,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	4.087,50	4.231,25	4.525,00	4.750,00	5.412,50	5.487,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.187,50	5.462,50	5.618,75	5.343,75	5.931,25	6.012,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	4.087,50	4.231,25	4.525,00	4.750,00	5.412,50	5.487,50
	21	b. altri (3) (5)	4.087,50	4.231,25	4.525,00	4.750,00	5.412,50	5.487,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo 18-5-72	19-5-72	dal 20-5-72 al 23-5-72	24-5-72	dal 25-5-72 al 30-5-72	31-5-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.881,25	6.012,50	5.881,25	5.581,25	5.150,00	5.325,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	5.337,50	5.412,50	5.337,50	4.825,00	4.456,25	4.525,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.881,25	6.012,50	5.881,25	5.581,25	5.150,00	5.325,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	5.337,50	5.412,50	5.337,50	4.825,00	4.456,25	4.525,00
	21	b. altri (3) (5)	5.337,50	5.412,50	5.337,50	4.825,00	4.456,25	4.525,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(8921)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bussana

Con decreto 20 maggio 1972, n. 648, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del torrente Armea, in comune di Bussana (Imperia), segnato nel catasto censuario del comune medesimo al foglio n. V, della superficie di mq. 4040, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 febbraio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta

Con decreto ministeriale, addì 18 luglio 1972, è stata disposta la nomina del rag. Aldo Versino a commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta, società cooperativa, con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10, in sostituzione della dott.ssa Concetta Sellerio.

Con lo stesso decreto è stata, altresì, disposta la conferma del rag. Silvano Giansoldati a vice commissario liquidatore.

(9492)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 24 giugno 1972 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 2 marzo 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1971), e successivamente prorogata con decreto dello stesso Ministro in data 17 febbraio c. a. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972).

(9441)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano di zona del comune di Torino

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 222 del 26 giugno 1972, è stata approvata la variante al piano di zona B/8 per l'edilizia economica e popolare nel comune di Torino.

(9395)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a novantasette posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 18 maggio 1972;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a novantasette posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed ambedue con quelle previste da ogni altra disposizione nel limite massimo di 40 anni;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare anche il cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e della università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8 va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento deve essere dimostrato esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato od invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria, e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità.

La qualifica di mutilato od invalido civile deve risultare da certificazione, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di profugo dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno invece presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nella condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia, per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato ed operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dalla amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, ottavo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare,

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere b), c), d), ed e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere d), f) e g) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante, con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà o modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire al Ministero, per la verifica, i codici ed i testi legislativi — dei quali è consentita la consultazione a termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 — almeno cinque giorni prima della data di inizio delle prove scritte, con l'avvertenza che i testi pervenuti oltre detto termine non potranno essere posti in tempo utile a disposizione degli interessati.

Art. 10.

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1972
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 340

(9518)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Torre Annunziata, nell'ordine appresso indicato:

1. Bellizzi dott. Francesco	punti	89,18	su 132
2. Micio dott. Ardesino	»	87,73	»
3. Ilari dott. Vergilio	»	84,94	»
4. Di Giovine dott. Gaetano	»	82,68	»
5. Bertola dott. Vincenzo	»	81,55	»
6. Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
7. Rollone Eusebio	»	78 —	»
8. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
9. Boianelli dott. Fernando	»	77,73	»
10. Maddalone Pasquale	»	77,60	»
11. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
12. Casazza Egidio	»	76,25	»
13. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
14. Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
15. Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
16. Ventriglia dott. Giovanni	»	75,52	»
17. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
18. Maiorana dott. Giulio	»	74,60	»
19. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
20. Parini Antonio	»	73,66	»
21. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
22. Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
23. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
24. Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
25. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
26. Scotto dott. Michele	»	71,78	»
27. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
28. Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
29. Alberti Pietro	»	70,46	»
30. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
31. Vitale dott. Giovanni	»	70,13	»
32. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
33. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
34. Di Francesco dott. Paolino	»	69,01	»
35. Barbieri dott. Silvio	»	68,98	»
36. Mazzella dott. Claudio	»	68,84	»
37. De Flumeri Francesco	»	68,52	»
38. Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
39. Ceruti Giuseppe	»	66,14	»
40. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
41. Clausi Gregorio	»	64,77	»
42. Pacifici Luigi	»	64,66	»
43. Saltarelli Igino	»	62,60	»
44. Viganò Mauro	»	59,14	»
45. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(9478)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1972, n. **15.**

Norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite o delegate in materia di musei e biblioteche di enti locali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 28 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative concernenti musei e biblioteche di enti locali trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono temporaneamente esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal presidente della Giunta regionale, sulla base della delimitazione delle competenze, quale risulta stabilita negli articoli seguenti.

Art. 2.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, assume le iniziative e concede i contributi necessari per:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali, con la possibilità di sperimentare nuove tecniche di animazione e di documentazione, di promuovere le iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita sociale, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale e loro funzionalità, ivi compresa la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

e) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, con possibilità di compilazione di inventari e cataloghi dei beni dei musei e delle biblioteche della Lombardia;

f) l'inventario dei beni culturali nell'ambito regionale, al fine di favorire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale;

g) le iniziative culturali e scientifiche promosse nell'ambito delle biblioteche, dei musei, nonchè dagli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale;

h) le mostre di materiale storico e artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale;

i) la qualificazione degli addetti alle biblioteche e ai musei;

l) il funzionamento della soprintendenza ai beni librari.

Art. 3.

Al Consiglio regionale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, competono le funzioni amministrative riguardanti:

1) l'approvazione dei programmi e dei piani generali;

2) l'approvazione dei piani degli interventi finanziari e la determinazione dei criteri analitici di riparto;

3) il controllo dell'attuazione dei piani e dei programmi;

4) l'esercizio della potestà regolamentare;

5) la delega di funzioni amministrative agli enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonchè la revoca delle deleghe;

6) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle provincie, dei comuni, e degli altri enti locali.

Art. 4.

La Giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente, ne cura l'attuazione ed esercita altresì le funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 5.

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1.

La Giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1, dandone informazione alla competente commissione consiliare.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale competente per materia, sullo andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

Art. 7.

L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 8.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 9.

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni e dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può delegare i dirigenti dei predetti uffici alla firma di atti di competenza del Presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 10.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta.

Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 23 giugno 1972

BASSETTI

(9345)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1972, n. **16.**

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 5 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative concernenti l'agricoltura e le foreste, la caccia e la pesca nelle acque interne, trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono temporaneamente attribuite alla competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la disciplina definitiva della materia.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, in conformità all'art. 6 dello statuto, esercita le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo precedente concernenti tra l'altro l'approvazione:

degli orientamenti ed indirizzi programmatori generali e settoriali;

dei piani zonali;

della normativa a favore della proprietà coltivatrice;

della normativa per l'orientamento e preparazione professionale degli operatori economici;

della normativa per le ricerche e le informazioni di mercato di interesse regionale;

dei progetti di riordinamento fondiario;

dei progetti di riordinamento delle utenze irrigue;

delle opere pubbliche di bonifica;

della classificazione e declassificazione dei territori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse;

dei piani generali di bonifica;

dei piani di sperimentazione a carattere collettivo;

degli interventi straordinari a favore dei territori depressi;

delle norme di carattere generale sugli incentivi e sul credito agrario;

dell'unificazione e semplificazione delle procedure;

in materia di usi civici: degli statuti delle associazioni agrarie;

nel settore caccia:

dei regolamenti per l'esercizio della caccia;

del calendario ed esercizio venatorio;

della determinazione confini zona Alpi;

della decisione costituzione bandite demaniali;

delle direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento e cattura;

della vigilanza, riconoscimento e revoca associazioni venatorie;

dello stanziamento fondi a favore delle amministrazioni provinciali e normativa per la ripartizione fra le stesse dei proventi tasse e soprattasse sulle licenze di caccia;

nel settore pesca:

dei regolamenti per l'esercizio della pesca;

delle norme generali per le concessioni di derivazione di acque pubbliche;

della revisione ed espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca;

della costituzione, vigilanza e finanziamento dei consorzi per la tutela della pesca;

delle norme generali relative al modo di scarico da parte delle industrie delle acque di rifiuto ed alla loro depurazione;

dello stanziamento fondi a favore delle amministrazioni provinciali e dei consorzi tutela pesca e della normativa per la ripartizione fra i detti enti di proventi tasse e soprattasse sulle licenze di pesca.

Art. 3.

La Giunta regionale, in collaborazione con la Commissione consiliare per l'agricoltura e in conformità all'art. 21 dello Statuto, esercita le funzioni amministrative concernenti tra l'altro:

applicazione dei regolamenti comunitari limitatamente allo esercizio della delega prevista dall'art. 13, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

concessione dei contributi sul pagamento di interessi a mutui contratti da cooperative agricole per estinzione di passività onerose;

nel settore caccia:

disciplina per le bandite e riserve di caccia;

direttive per il ripopolamento faunistico;

costituzione oasi di protezione;

norme per la gestione amministrativa e tecnica della bandita demaniale;

nel settore pesca:

concessione di riserve di pesca e piscicoltura;

progetti per il ripopolamento ittico;

eccezioni o aggiunte alle prescrizioni in ordine ai tempi, di divieto ed alle misure minime di talune specie ittiche;

approvazione elenco generale degli attrezzi di pesca.

Spetta inoltre alla Giunta regionale, in collaborazione con la commissione consiliare per l'agricoltura e in conformità all'articolo 21 dello statuto, la predisposizione:

dei programmi per la sviluppo della zootecnia;

dei programmi di meccanizzazione agricola ed indirizzi per la concessione di relativi incentivi;

dei programmi di difesa fitosanitaria ed indirizzi per la concessione dei relativi incentivi;

dei programmi di rimboschimento;

dei programmi di elettrificazione di località rurali.

Art. 4.

La Giunta regionale in conformità all'art. 21 dello statuto, esercita le funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti e quelli concernenti tra l'altro l'attuazione:

delle opere di interesse collettivo (cantine sociali, stalle sociali, caseifici);

delle opere di miglioramento fondiario in applicazione della legislazione concernente l'affitto di fondi rustici;

delle opere di costruzione di impianti irrigui e di laghetti collinari;

del ripristino di opere a carattere collettivo danneggiate da calamità naturali;

in materia di usi civici:

dei piani di sistemazione e trasformazione fondiaria;

dell'approvazione di regolamenti delle università agrarie.

In materia di caccia e pesca sono attribuite le funzioni amministrative previste dalle leggi. (Per la caccia: testo unico 5 giugno 1939, n. 1016; legge 2 agosto 1967, n. 799; legge 28 gennaio 1970, n. 17 e decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987; per la pesca: testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604; regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486; regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647; decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987; legge 2 marzo 1968, n. 433).

Art. 5.

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

La Giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale competente per materia, sul buon andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

Art. 7.

L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 8.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 9.

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può delegare i dirigenti dei predetti uffici alla firma di atti di competenza del Presidente della Giunta, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 10.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su parere conforme della Giunta stessa.

Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 3 luglio 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1972, n. **17.**

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 5 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione e all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla nuova legislazione regionale, secondo i princìpi e gli indirizzi indicati in tema di decentramento e di delega delle funzioni, dall'art. 69 dello statuto, sono temporaneamente esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal presidente della Giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze, quale risulta stabilita negli articoli seguenti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la disciplina definitiva della materia.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, nell'ambito della materia di cui all'articolo precedente, esercita le seguenti funzioni amministrative:

1) determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione;

2) partecipa, mediante la commissione competente, alla elaborazione dei programmi di servizi sanitari e dei piani di riparto dei contributi regionali;

3) approva i programmi, i piani e i relativi finanziamenti di cui al punto 2) e ne controlla l'attuazione.

Art. 3.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernenti:

l'esecuzione, ove occorra, dei provvedimenti del Consiglio;

la predisposizione degli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente, nonchè l'attuazione degli stessi;

la designazione dei componenti degli organismi sanitari di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, nonchè di altri organismi operanti a livello tecnico, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

La Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale, nei confronti degli Enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

La Giunta regionale adotta gli altri provvedimenti nelle materie di cui all'art. 1, salve le attribuzioni degli altri organi regionali, ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Il presidente della Giunta esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) l'autorizzazione all'apertura, ampliamento ed esercizio di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, di impianti radiologici a scopo diagnostico, di impianti di radiumterapia e di ambulatori privati, ferme restando le funzioni decentrate ai comuni dalle leggi vigenti in materia;

2) la chiusura — nei casi previsti dall'art. 193, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie — di case di cura private, di gabinetti di analisi e di gabinetti radiologici per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico;

3) i concorsi e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti; i provvedimenti sostitutivi e disciplinari; la nomina dei componenti e del segretario delle commissioni giudicatrici;

4) i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, nonchè la nomina dei componenti e del segretario delle commissioni giudicatrici;

5) l'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, alla gestione provvisoria delle farmacie;

6) i trasferimenti di sedi farmaceutiche;

7) l'istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;

8) la vigilanza sulle efficienza dei servizi di assistenza farmaceutica;

9) la vigilanza sugli enti ospedalieri con connessi poteri ispettivi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

10) la designazione dei componenti e del segretario di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari e di farmacisti ospedalieri, nonchè degli altri dipendenti ospedalieri;

11) la vigilanza tecnica sugli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria;

12) la pubblicità concernente le case di cura private ed i servizi sanitari;

13) la tutela sanitaria dei luoghi di lavoro e delle attività sportive;

14) l'assistenza zooiatrica.

Il Presidente della Giunta regionale esercita altresì le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

L'Assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 5.

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni e dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può delegare i dirigenti dei predetti uffici alla firma di atti di competenza del Presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione ed operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 6.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta.

Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali.

Art. 8.

L'assessore competente, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dello assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore cura la esecuzione dei provvedimenti emanati dai competenti organi regionali.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 3 luglio 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1972, n. **18.**

Nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato e svolgimento provvisorio delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **30** *del* 5 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del consiglio di amministrazione, il presidente di quest'ultimo richiede alle amministrazioni e agli enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza.

Le designazioni pervenute sono trasmesse, non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del consiglio di amministrazione, all'assessore regionale competente, che accerta la regolarità delle designazioni e le presenta al Presidente della Giunta regionale per il decreto di nomina.

Art. 3

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza da membri designati dalla Giunta regionale nella misura già indicata nei decreti istitutivi dei singoli istituti.

Uno dei membri sarà scelto fra i nominativi segnalati dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Qualora sia prevista la designazione di un terzo membro da parte della Giunta regionale, questo sarà scelto fra i nominativi segnalati dalle associazioni di categoria al cui settore è interessato l'istituto.

Il presidente del consiglio di amministrazione è designato dalla Giunta regionale tra i membri di spettanza della Regione.

La Giunta regionale informa preventivamente la competente commissione del Consiglio regionale sulle designazioni di cui al I e al IV comma del presente articolo.

Art. 4.

Il decreto di nomina è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e comunicato al presidente del consiglio di amministrazione uscente, il quale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione convoca il nuovo consiglio.

Art. 5.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente il consiglio di amministrazione, il presidente o chi ne assume temporaneamente le funzioni promuove gli atti necessari per la sua sostituzione, con le modalità stabilite dalla legge.

I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 6.

I provvedimenti di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*) e *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale interessata e previo parere della competente commissione del Consiglio regionale.

I pareri dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica non sono più richiesti.

Art. 7.

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione nei confronti degli istituti professionali di Stato sono regolate dalle disposizioni previste agli articoli precedenti della presente legge sino alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 3 luglio 1972

BASSETTI

(9346)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.